



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA MOBILITA' SERVIZIO CONCESSIONI, TRIBUTI, OCCUPAZIONE

Determinazione N. 1082 / 2024

Responsabile del procedimento: FINCO FRANCESCA

Oggetto: NULLA OSTA TECNICO ALL'INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI N. 2 LOCANDINE BIFACCIALI PER LA CAMPAGNA "ALÌ" PER IL SOLO PERIODO DAL 28/05/2024 AL 09/06/2024 (CONCESSI 13/GG SU 104/GG DISPONIBILI SU STESSA POSIZIONE RIMANENTI 91GG) LUNGO LA SP 58 ALLE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 7+645 - 7+660 LATO SINISTRO NEL COMUNE CENSUARIO DI CEGGIA

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito D.Lgs. 267/2000), in particolare, l’art. 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell’ente, con relative funzioni , approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03/01/2019, modificato con decreto n. 51 del 07/06/2019 e decreto n. 34 del 16/06/2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v. il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 18 del 24/09/2019;
- vi. i restanti regolamenti provinciali, che, nelle more dell’adozione di analoghi regolamenti da parte della Città metropolitana, trovano ad oggi applicazione, in quanto compatibili con l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 82 del 29/12/2023, relativo al conferimento degli incarichi di direzione della macrostruttura della Città metropolitana di Venezia ed in particolare dell'Area Mobilità;
- viii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/01/2024, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026, comprendente la Sezione Valore pubblico e performance e la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza, che ne costituiscono parte integrante;
- ix. il decreto del Sindaco metropolitano n. 9 del 01/03/2024, relativo al conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area Mobilità all'arch. Adriano Volpe, con decorrenza dal 04/03/2024;

considerato che:

- i. con deliberazione n. 31 del 15/12/2023, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026 ;

dato atto che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31/01/2024 è stata aggiornata la carta servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:
 - a. l'Area Mobilità come unità organizzativa e l'arch. Francesca Finco quale responsabile del procedimento;
 - b. il termine di 60 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il d.lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. (di seguito anche d.lgs. n. 285/92), ed in particolare l'art. 23 e 27;
- ii. il Regolamento di Attuazione del predetto decreto legislativo, approvato con D.P.R. 12.12.1992, n. 495 e ss.mm.ii. (di seguito anche D.P.R. n. 495/92), ed in particolare gli artt. da 47 a 59, 134, 136 e 405;

dato atto che con:

- i. deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città Metropolitana di Venezia ai sensi del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;
- ii. di Consiglio Metropolitano n. 04 del 26/02/2021 è stato approvato il "*Regolamento per la disciplina*

del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria”;

- iii. decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 30/04/2021 in applicazione alla Legge 27/12/2019, n. 160, è stato approvato il canone unico e gli oneri istruttori;
- iv. deliberazione di Consiglio metropolitano n. 6 del 26.10.2015 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione della rete stradale di competenza della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del d.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

vista la determinazione dirigenziale n. 606 del 10.03.2014 con cui è stato stabilito il nuovo iter per il rilascio di autorizzazioni/nulla-osta per l'installazione di impianti pubblicitari lungo le infrastrutture stradali;

vista l'istanza presentata in data 15/04/2024, acquisita al protocollo con il numero 24260/24, come evidenziato nel modello del SUAP comprensivo di dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo - identificativo della marca da bollo n. 01201543224167 del 08/04/2024, con la quale la Ditta QUADRO ADVERTISING S.R.L. - (di seguito anche Ditta), con sede in Comune di PADOVA (PD) VIA GARIGLIANO n. 40 - P. IVA 03530460280, chiede il rilascio del Nulla Osta Tecnico temporaneo, pratica n. 03530460280-12042024-1020 - suap 5334 - 03530460280 QUADRO ADVERTISING S.R.L. relativa all'installazione temporanea di n. 2 locandine bifacciali per la campagna "Ali" per il solo periodo dal 28/05/2024 al 09/06/2024 (concessi 13/gg su 104/gg disponibili su stessa posizione rimanenti 91gg) lungo la SP 58 alle progressive chilometriche 7+645 - 7+660 lato sinistro nel comune censuario di CEGGIA ;

verificato che il punto d'installazione dei mezzi pubblicitari bifacciali non luminosi (descrizione: locandina), ricade all'interno del centro abitato del comune di CEGGIA lungo la SP 58 STAFFOLO DI MEZZO - CEGGIA alle progressive chilometriche 7+645 - 7+660 lato Sinistro classificata di tipo F;

acquisita la seguente documentazione integrativa con il numero 24260/24;

verificato che la Ditta ha effettuato il pagamento:

- i. del canone annuo di Euro 124,80, dal 28/05/2024 per la durata di giorni (13), quindi trascorso il 09/06/2024 i mezzi autorizzati dovranno essere rimossi nelle 24 ore successive, come previsto nel Regolamento metropolitano sopracitato;
- ii. degli oneri d'istruttoria pari a Euro 70,00;

verificato che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 1 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://web.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>;

ritenuto di rilasciare il nulla osta oggetto dell'istanza;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T inserite nel P.I.A.O.:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del RUP/RdP arch. Francesca Finco (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018;

determina

- 1) di concedere il nulla osta tecnico temporaneo alla Ditta QUADRO ADVERTISING S.R.L. - ad eseguire le seguenti opere: l'installazione temporanea di n. 2 locandine bifacciali per la campagna "Ali" per il solo periodo dal 28/05/2024 al 09/06/2024 (concessi 13/gg su 104/gg disponibili su stessa posizione rimanenti 91gg) lungo la SP 58 alle progressive chilometriche 7+645 - 7+660 lato sinistro nel comune censuario di CEGGIA, avente numero, dimensioni, denominazione, messaggio pubblicitario (bozzetto) e prescrizioni descritte nell'allegato denominato sub. lettera "A";
- 2) di subordinare l'efficacia del presente nulla osta tecnico alle prescrizioni di seguito elencate e a quelle specificate nell'allegato sub. A al presente nulla osta tecnico quale parte integrante e sostanziale, che, qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92:
 - 2.1) i cartelli autorizzati con il presente atto dovranno rispettare le distanze previste dall'art 51 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - 2.2) la Ditta deve ottemperare a tutte le disposizioni previste dall'art. 54 del D.P.R. n. 495/92;
 - 2.3) il materiale proveniente dalle lavorazioni di installazione del cartello o dell'impianto autorizzato non deve essere depositato, neanche temporaneamente, sulla strada e/o sulla banchina di competenza provinciale, ma asportato, in modo che la terra non invada la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la ditta è tenuta al ripristino, anche al fine di garantire lo scolo delle acque;
 - 2.4) la Ditta a lavori ultimati deve asportare a sua cura e spesa il materiale esuberante e dovrà provvedere alla rimessa in pristino dei cigli eventualmente manomessi per l'esecuzione del lavoro, nonché la sistemazione dell'eventuale fosso stradale, garantendo il perfetto deflusso delle acque. Le eventuali zolle erbose da collocare sui cigli e per la copertura della scarpata dovranno essere in piena vegetazione;
 - 2.5) la Ditta deve mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando altresì sulla strada ed in posizione ben visibile le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne, in

conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

- 2.6) per qualsiasi cedimento od avvallamento che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori di installazione del cartello o dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento, la Ditta è tenuta ripristinarli a proprie spese e a semplice richiesta Città metropolitana di Venezia;
 - 2.7) la Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia almeno cinque giorni prima della data di inizio dei lavori di installazione o lievo del cartello o dell’impianto autorizzato con il presente provvedimento, al fine di consentirne lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
 - 2.8) la Ditta deve rispettare tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;
 - 2.9) la realizzazione delle opere avviene sotto l’esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale dell'autorizzazione stessa;
- 3) di dare atto che il presente nulla osta tecnico è rilasciato salvo diritti di terzi ed ha validità legata a quella dell’autorizzazione emessa dall’Ente territorialmente competente, lo stesso decade se l’autorizzazione non è concessa;
 - 4) di dare atto che il presente nulla osta tecnico comporta il pagamento del canone, previsto dai provvedimenti citati in premessa, che deve essere versato sul C.C.P. n. 1033479344 intestato a “Città metropolitana di Venezia – Servizio Tesoreria” specificando nella causale che trattasi di “Canone”, numero di nulla osta tecnico e/o numero del protocollo dell’atto;
 - 5) che il presente nulla osta tecnico può essere modificato o revocato per esigenze di pubblica utilità senza alcun obbligo di rimborso di spese o di indennizzi di sorta. Per tale ragione la Ditta dovrà eseguire a propria cura e spese i lavori necessari alla rimozione dei cartelli o degli impianti autorizzati con il presente provvedimento nei termini che saranno fissati dalla Città metropolitana di Venezia;
 - 6) che eventuali variazioni della Ditta titolare del presente nulla osta tecnico dovranno essere autorizzate dalla Città metropolitana di Venezia;
 - 7) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
 - 8) di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere ai termini fissati nel titolo abilitativo di cui al precedente punto, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al precedente punto 1);

9) che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l'esecuzione dei lavori per poter essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.



Città metropolitana di Venezia


Area Lavori Pubblici Servizio Viabilità

Allegato denominato sub. lettera "A"

NULLA OSTA TECNICO n. 94/2024 prot. 24260/24

Intestata alla Ditta: QUADRO ADVERTISING S.R.L.

SP58 ai km. 7+645 - 7+660 lato Sinistro in Comune di CEGGIA

N	DESCRIZIONE	LARG	ALT	ARROTONDAMENT O AL METRO SUPERIORE TOT. MQ	CANONI	UBICAZIONE	FACCE	BOZZETTO
2	Locandine temporanee	1,40	1,00	2,00	249,60	Suolo pubblico	2	

Prescrizioni:

- In allineamento con alberature o strutture/segnalética stradali;
- Parallelo al senso di marcia;
- Perpendicolare al senso di marcia;
- Posizionato a non meno di 3mt dal ciglio asfaltato;
- Posizionato in proprietà privata in vista della strada Provinciale;
- Si precisa che relativamente al posizionamento di striscioni, collocati trasversalmente alla sede viabile, gli stessi devono essere collocati ad una altezza non inferiore ai 5.50 mt dal piano stradale.

Altre:

Posizionate ad un altezza non superiore a mt. 0.50 dal piano stradale;

Periodo di esposizione dal 28/05/2024 al 09/06/2024;

Si prescrive che le posizioni devono mantenere una distanza minima di mt. 15,00 dagli accessi.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FINCO FRANCESCA

atto firmato digitalmente